



COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Città Metropolitana di Napoli

**Regolamento per il funzionamento della
Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica
di cui all'art. 4-bis, della Legge Regionale Campania
7/1/1983 n. 9 e ss.mm. e ii.**

Approvato con delibera di C.C. n. ... del.

INDICE

Premessa

Art. 1 – Istituzione commissione	pg. 3
Art. 2 – Composizione e Durata	pg. 4
Art. 3 – Organizzazione e Funzionamento	pg. 5
Art. 4 – Versamento del contributo per le spese istruttorie – Corrispettivo per i componenti della commissione	pg. 6
Art. 5 – Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico	pg. 7
Art. 6 – Procedura per il rilascio del provvedimento sismico	pg. 7
Art. 7 Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione	pg. 9
Art. 8 -Modulistica	pg. 10
Art. 9 – Entrata in vigore, Pubblicazione sul sito web, Norme di rinvio	pg. 10

Premessa

Con Delibera di G.R. Campania n. 334 del 14/06/2017, pubblicata sul BURC n. 49 del 19/6/2017, sono state trasferite, in attuazione dell'art. 4-bis della Legge Regionale Campania (d'ora in poi anche solo L.R.) n. 9/1983 e ss.mm.ii. e deliberazioni di G.R. Campania attuative n. 161/12 e n. 378/2016, le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico (tipo B) al Comune di Villaricca.

Art. 1

Istituzione commissione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni operanti, ai sensi dell'art. 4-bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. Campania 7/1/1983 n. 9 e ss. mm. e ii., in materia di difesa del territorio dal rischio sismico nonché le relative procedure per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.
2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 4/4/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:
 - a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) – articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 –, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti – articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 - c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 –, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti – articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 –, con eccezione di quelli relativi ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere – articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 - f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti – articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
 - g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a

qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti – articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;

- h)* controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 – articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i)* ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori – articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 –, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa – articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 –, con eccezione di quelle relative ad “opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
- j)* ricezione degli atti e del certificato di collaudo – articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi – art. 10 del Regolamento n. 4/2010 –, con eccezione di quelli relativi ad “opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”;
- k)* ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l)* conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

Ed inoltre:

m) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore, voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato).

3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in DUE. Il Consiglio Comunale, su richiesta del Responsabile del Settore e della Giunta Comunale può modificare il numero delle Commissioni di cui al comma 3.

Art. 2

Composizione e Durata

1. La commissione è formata da quattro tecnici, tre in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e un giovane ingegnere o architetto con non più di cinque anni di iscrizione all'albo. Per ogni componente è, altresì, possibile nominare un supplente in possesso di analoghi requisiti professionali.
2. Una ulteriore unità, formata da un dipendente dell'ente con funzione di Segretario, designato dal Sindaco, che svolgerà anche tutte le attività accessorie e complementari della commissione.
3. Il presidente della commissione è nominato dal Sindaco, con proprio atto, tra i professionisti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm. e ii. Tra i medesimi soggetti il Sindaco può, altresì, nominare il vicepresidente.
4. I componenti della commissione nominati con Decreto del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 4-bis della L.R. n. 9 del 1983, così come modificata dalla L.R. n.

1/12, sono scelti nell'ambito di un apposito elenco (short-list) istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale (d'ora in poi anche solo UTC o Servizio Tecnico), previo avviso al pubblico, da integrarsi periodicamente. Con il decreto di nomina di Sindaco individua i componenti effettivi, gli eventuali componenti supplenti e il segretario in persona di un dipendente comunale.

5. La commissione resta in carica tre anni dal decreto sindacale di nomina ed i tecnici possono essere eventualmente confermati solo una volta.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro effettivo della commissione, viene incaricato il corrispondente membro supplente, se nominato, che subentra come effettivo, o altro presente nell'elenco istituito in mancanza. Nell'ipotesi di subentro del componente supplente a quello effettivo, con Decreto Sindacale è possibile nominare un nuovo membro supplente corrispondente al nuovo commissario subentrato effettivo.
7. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.

Art. 3

Organizzazione e Funzionamento

1. Il Responsabile dell'UTC è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi (rispetto dei termini, verifica del buon andamento della commissione sismica ecc).
2. Il Responsabile del Settore UTC è, altresì, responsabile della vigilanza edilizia nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale (Campania) n. 4/2010
3. La commissione è convocata dal Presidente su richiesta del Responsabile dell'UTC ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il dipendente dell'ente designato dal Sindaco di cui all'art. 2, co. 2;
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata almeno due giorni prima, e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima della seduta;
5. Le sedute si tengono in un apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale e si ritengono valide se presenti almeno tre componenti tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vicepresidente (se nominato).
6. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti e/o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dalla sede di svolgimento dei lavori della Commissione; al suo posto il Presidente dovrà far intervenire, se nominato, il componente supplente, in tale ipotesi si applicano le disposizioni del comma seguente.
7. In caso di impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere anche temporaneamente l'incarico e ad intervenire anche temporaneamente alla seduta nel corso di un procedimento, il Presidente procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente, se presente. La sostituzione non comporterà interruzione del procedimento e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del procedimento. Tale evenienza sarà riportata nel verbale della Commissione.
8. Per ogni seduta, a cura del Segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati

sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il provvedimento adottato della commissione. Il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario estensore.

9. I verbali, progressivamente e cronologicamente ordinati, saranno redatti su apposito registro vidimato in ogni pagina dal segretario comunale contemporaneamente all'insediamento dell'Organo.

Art. 4

Versamento del contributo per le spese istruttorie – Corrispettivo per i componenti della commissione

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 e ss.mm. e ii. – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).
2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
3. Il contributo versato per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm. e ii., sarà disposto in favore del Comune e versato in un'unica soluzione su conto corrente dell'Ente intestato al Comune di Villaricca – Servizio Tesoreria con la seguente causale: “Contributo deposito ed istruttoria L.R. 16/2014 – Autorizzazione Sismica / Deposito Sismico / Valutazione Sicurezza” indicando generalità e codice fiscale del soggetto che versa.
4. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.
5. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative è fissato in percentuale del 70% (settanta %) del contributo versato al Comune per l'istruttoria e la conservazione dei progetti in base alla tabella vigente. Il contributo, fissato in percentuale del 70%, viene suddiviso tra i membri della Commissione e il dipendente dell'ente con funzione di Segretario con la seguente ripartizione:
 - a) Presidente 17,5%
 - b) Componenti esperti 2 x 15%
 - c) Componente Junior 1 x 12,5%
 - d) Segretario e collaboratore 1 x 10%.
6. Il restante 30% (trenta %) rimane nella disponibilità del Comune per la copertura di oneri e spese derivanti dall'espletamento delle funzioni e attività oggetto di trasferimento.
7. Il Comune ha facoltà di richiedere al committente un ulteriore versamento a titolo di

“Diritti di segreteria”. L’importo di tali diritti verrà fissato attraverso apposito atto.

Art. 5

Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

1. È necessaria la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.
2. A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest’ ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale i progettisti architettonico e strutturale attestano la corrispondenza tra progetto architettonico allegato all’istanza di autorizzazione sismica e quello allegato al Permesso di costruire o altro titolo abilitativo.
3. In ogni caso i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e del relativo Regolamento Regionale (Campania) n. 4/10:
 - 3.1 se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due provvedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell’iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale;
 - 3.2 se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l’amministrazione comunale abbia restituito all’interessato il progetto strutturale corredato dall’autorizzazione sismica.

Art. 6

Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:
 - a) il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all’ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale (Campania) n. 4/2010 e ss. mm. e ii. direttamente presso il Comune. Inoltre, alla domanda dovrà allegare, tra l’altro:
 - un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano “opere che non superano l’altezza di “metri 10,50 dal piano di

- campagna”;
- dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, attestante che l'intervento previsto riguarda opere che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”;
 - dichiarazione asseverata concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale;
 - tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata, in duplice copia, in formato cartaceo e in formato digitale (pdf) su CD/DVD.
- b) con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Servizio Tecnico, a mezzo del RUP, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Servizio Tecnico competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- c) il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241/1990, effettua l'annotazione della richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro, la trasmette alla commissione sismica;
- d) la commissione, ricevuta la documentazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti, relazioni a strutture ultimate, collaudi, volture, ecc) presentate fino a quel momento in ordine cronologico;
- e) qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni lavorativi dalla prima seduta. I commissari possono essere dichiarati decaduti se risultano assenti per più di tre riunioni consecutive;
- f) le adunanze della commissione sono valide quando sono presenti almeno tre componenti tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vicepresidente (se nominato). A seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, in caso di non unanimità, i pareri possono essere resi anche a maggioranza, con espressa citazione dei motivi di dissenso all'interno del verbale della seduta. A parità di voti prevale il voto del presidente;
- g) a seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e

comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione. Nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo;

- h) a seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- i) a conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.

Art. 7

Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

1. La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dalla L.R. 9/1983 e ss.mm. e ii., dal Regolamento Regionale (Campania) n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011, e ss.mm. e ii.. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:
 - a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
 - b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza negli elaborati progettuali;
 - e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
 - g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il segretario della Commissione svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del Responsabile del Servizio Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
 - b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
 - c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
 - d) collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;
3. Resta, comunque, in capo al Responsabile dell'UTC la responsabilità del procedimento di

tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di autorizzazione sismica; in particolare:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti – articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
4. Resta, inoltre, in capo al Responsabile dell'UTC la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare:
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'art. 4 Comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 – articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 8 **Modulistica**

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale (Campania) n. 4/2010. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti operanti nel settore della progettazione strutturale la modulistica per le seguenti finalità:
- Autorizzazione sismica;
 - Deposito sismico;
 - Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
 - Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

Art. 9

Entrata in vigore, Pubblicazione sul sito web, Norme di rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della Consiglio Comunale.
2. Fermo restando gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa vigente, il Regolamento sarà pubblicato nell'apposita sottosezione del sito web istituzionale del Comune di Villaricca;
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.